



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta del 28 luglio 2016 n. 87

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SESNI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 267/2000 E PROVVEDIMENTI DI RIPIANO – DITTA “ECO.LAN.SPA”.

L'anno **duemilasedici** il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore **17,25** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 – FORTI Marcello

Pres. Ass.

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

	X
--	---

10 – MARINO Patrizio

	X
--	---

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 – POLIDORI Vincenzo

X	
---	--

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

	X
--	---

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **12** e assenti n. **5** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto

Illustra l'argomento l'assessore Menicucci, come da resoconto allegato.
Seguono gli interventi dei consiglieri Musa e Coletti e dell'assessore Menicucci che presenta un emendamento.
Il Presidente mette in votazione l'emendamento dell'assessore Menicucci che viene approvato con 9 voti favorevoli, contrari = e astenuti 3 (Castiglione, Musa e Polidori).
Poi pone in votazione la proposta di delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- 1) a far data dal 2008 il Comune di Ortona si è consorziato con l'allora Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, ora ECO.LAN. spa, con sede in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, società partecipata dal Comune per la quota dell'1,20% del capitale sociale, per lo svolgimento del servizio di conferimento di alcune frazioni differenziate, oltre che il conferimento della frazione indifferenziata presso la discarica di Cerratina;
- 2) in dipendenza di tali servizi il Comune di Ortona, allo stato, risulta debitore della predetta società ECO.LAN spa della complessiva somma di € 256.888,90, al lordo dell'Iva, come di seguito dettagliato:

ANNO	IMPORTI A DEBITO
2010	5.963,72
2012	16.475,20
2013	126.064,53
2014	69.815,56
2015	38.569,89
TOTALE	256.888,90

- 3) le somme a debito relative all'anno 2013, afferiscono, in particolare, per l'importo complessivo di €103.733,71 (fattura n. 82/2013) ai servizi, effettuati nell'anno 2012, di:
 - a) trasporto di frazione organica da selezione meccanica di Rsu prodotta dall'impianto mobile da Cerratina (Lanciano);
 - b) biostabilizzazione presso l'impianto di TMB di Aielli;
 - c) trasporto di frazione organica residua presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina;
- 4) le rimanenti somme a debito dell'Ente, pari ad € 153.155,19, attengono, per € 88.543,25 a servizi di cernita del legno;
- 5) questo Ente, ritenendo non a proprio carico gli oneri dei servizi di cernita legno, considerando i medesimi dovuti dalla società partecipata comunale Ortona Ambiente srl, ai sensi degli accordi contrattuali, stipulati in data 02.10.2001, in essere tra il Comune di Ortona e la medesima società, ha effettuato i pagamenti in favore della società Eco.Lan. S.p.A. fino all'anno 2013 per i soli servizi ritenuti a proprio carico, fatto salvo quanto di seguito esposto in relazione alla fattura n. 82/2013, mentre per gli anni 2014 e 2015, in attesa della definizione della problematica *de qua* ha sospeso i pagamenti in favore della società Eco.Lan. S.p.A.;
- 6) con diversa corrispondenza, il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive ha comunicato sia ad Ortona Ambiente che alla Eco.Lan. S.p.A. che gli oneri attinenti i servizi di cernita descritti in precedenza sono di competenza della società partecipata Ortona Ambiente, come da accordi contrattuali, e pertanto gli oneri di cernita devono essere soddisfatti dalla società partecipata;
- 7) a seguito di vari incontri svolti, nonché di diversa corrispondenza sul tema tra il Comune di Ortona e Ortona Ambiente, con nota prot. 34805 del 22.12.2015, questa Amministrazione ha richiesto alla società partecipata di formalizzare definitivamente la disponibilità a farsi carico dell'importo complessivo di € 49.844,51, come rideterminato in fase di predisponenda transazione con Eco.Lan. S.p.A. per oneri pregressi connessi alla cernita dei rifiuti per gli anni sopra indicati, ridotti del 50% rispetto ai corrispettivi fatturati;

- 8) che la predetta società con nota del 23.12.2015 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 34935 in data 23.15.2015, ha accettato le condizioni di cui al punto precedente, in considerazione della rideterminazione, da parte della creditrice Eco.Lan. S.p.A, delle tariffe unitarie dei servizi in discorso fino all'anno 2014, precisando che dal mese di giugno 2015 gli oneri dei servizi in discorso sono stati assunti direttamente da Ortona Ambiente;
- 9) questo Ente, con nota n. 34328 del 16.12.2015, al fine della definizione delle partite di debito/credito reciproche, come sopra sinteticamente rappresentato, ha richiesto alla società Eco.Lan. S.p.A. la disponibilità alla riduzione del 50% dei corrispettivi dovuti per i servizi di cernita smaltimento legno in piattaforma fino al 2014, ammontanti a complessivi € 77.397,48;
- 10) la medesima società, con nota del 22.12.2015 prot. n. 8607, acquisita al prot. dell'Ente con n. 34826 di pari data, ha trasmesso, previa deliberazione del C.d.A., la bozza del contratto di transazione nella quale si evince la riduzione di cui al punto precedente, oltre a definire le reciproche posizioni debitorie/creditorie nonché la tempistica di pagamento delle posizioni finanziarie di che trattasi, comprensive del credito vantato dalla medesima società come da fattura n. 82/2013, sopra citata;

RILEVATO che la società ECO.LAN. S.p.A. risulta debitrice nei confronti del Comune di Ortona di quota parte degli utili dell'esercizio 2010, per l'importo complessivo di € 192.514,96;

PRECISATO che per la spesa di cui alla citata fattura n. 82, nonché per quota parte degli oneri attinenti il servizio di conferimento di alcune frazioni differenziate, pari ad € 36.179,15, non risultano disponibilità finanziarie, in quanto la spesa medesima risulta effettuata in carenza di assunzione dei relativi impegni di spesa: gli oneri in questione, peraltro, in quanto riconducibili a servizi di competenza dell'Ente e produttivi di utilità ed arricchimento per l'Ente medesimo, presentano, *prima facie*, tutti i requisiti per il riconoscimento di legittimità, secondo le disposizioni recate dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 179 dell'08/07/2016, esecutiva, con la quale, al fine della regolazione dei rapporti finanziari in discorso e della definizione della tempistica di regolazione delle relative partite finanziarie, anche al fine di adempiere agli obblighi posti dalle disposizioni in materia di riconciliazione dei rapporti finanziari con le partecipate comunali, ex D.L. n. 95 del 06.07.2012, si è stabilito di concludere con la predetta partecipata accordo transattivo, come da schema allegato alla medesima deliberazione;

RICORDATO che il predetto schema di transazione prevede:

- a) la riduzione del 50% dei corrispettivi pretesi dalla partecipata Ecolan spa per i servizi di cernita legno per gli anni 2010 – 2014;
- b) il riconoscimento, da parte della società Ortona Ambiente Srl, come propri degli oneri di cui al precedente punto in virtù degli accordi contrattuali in essere con il Comune di Ortona;
- c) il pagamento degli oneri in discorso, per l'importo complessivo di € 49.844,51, da parte del Comune di Ortona, in ragione dell'assenza di rapporti contrattuali diretti tra le partecipate comunali, e il rimborso da parte della società Ortona Ambiente;
- d) la definizione dei tempi di regolazione delle partite debitorie/creditorie di che trattasi;

OSSERVATO, peraltro, che con la medesima deliberazione, la materiale stipula della predetta transazione, in quanto avente ad oggetto il complesso dei debiti/crediti in essere tra il Comune di Ortona e la società Eco.Lan. S.p.A., ivi compreso il debito dell'Ente di € 103.733,71 per i servizi in precedenza descritti, è stata subordinata al previo riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, dei relativi debiti fuori bilancio;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al predetto riconoscimento di debito, rilevata la convenienza alla stipula della transazione in precedenza descritta;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive in data 22/07/2016, e relativa scheda di dettaglio, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, da cui risulta:

- l'importo complessivo del debito, ammontante, come già riportato, ad € 139.912,86;
- l'oggetto della spesa relativa, consistente
 - a) per € 103.733,71 nel corrispettivo per il servizio di trasporto e biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti presso apposito soggetto autorizzato, effettuato nell'intero anno 2012;
 - b) per € 36.179,15 nella quota parte del corrispettivo per il servizio di conferimento di alcune frazioni differenziate, relativamente agli anni 2010-2015;
- la motivazione del formarsi del debito, consistente:
 - a) relativamente ai servizi trasporto e biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, nell'obbligatorietà del servizio di che trattasi, legittimamente assicurato dalla società partecipata e convenzionata, a seguito della mutata applicazione della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, con cogenza del rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione regionale n. DR4/135 del 03/08/2010, di rinnovo della precedente n. DF3/82 del 05/08/2005, prescrizioni riferibili al parere tecnico dell'ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti di cui alla nota prot. n. 2931 del 05/07/2005, pur in mancanza di idoneo impegno di spesa;
 - b) per quanto concerne il residuo debito, nella mancata propedeutica assunzione del dovuto impegno di spesa;

OSSERVATO, inoltre, che con la medesima nota il citato Dirigente ha attestato:

- che il debito non è caduto in prescrizione;
- che il debito medesimo rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267 / 2000, ovvero di debito derivante da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza

e ne ha proposto il riconoscimento;

CONSIDERATO, pertanto, che la spesa per la conciliazione della posta di che trattasi con la partecipata "ECO.LAN. s.p.a.", stante la mancanza di impegno di spesa sul bilancio del rispettivo esercizio, deve essere ricondotta nella contabilità di questo Ente mediante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs.n. 267/2000 e il reperimento dell'opportuna copertura finanziaria,

DATO ATTO che, per il pagamento del debito di cui trattasi, la società creditrice ha concordato con il Comune di Ortona un piano di rateizzazione della durata di tre anni, compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come formalizzato nello schema di transazione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 179 dell'08/07/2016, esecutiva, (regolante e definente anche ulteriori rapporti di dare ed avere tra le parti), per il cui finanziamento sono stati assicurati idonei stanziamenti ordinari di bilancio, appositamente allocati sul bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sul capitolo 31110010, Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 10, come segue:

- € 70.757,06 sul bilancio 2016;
- € 34.577,90 sul bilancio 2017;
- € 34.577,90 sul bilancio 2018,

per rispettare le concordate scadenze di pagamento:

- € 70.757,06 entro il 31/08/2016;
- € 34.577,90 entro il 31/01/2017;
- € 34.577,90 entro il 31/01/2018;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive per quanto concerne la regolarità tecnica, e del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Castiglione, Musa e Polidori), astenuti 1 (Uccelli) resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte e ne costituiscono presupposto e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della società partecipata "ECO.LAN. s.p.a.", con sede in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, per l'importo complessivo di € 139.912,861, quale risultante analiticamente dall'allegato a) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, pari:
 - a) al corrispettivo dovuto alla stessa per il servizio di trasporto e biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti presso l'impianto di Aielli nell'anno 2012 e contabilizzato con la fattura n. 82 del 28/02/2013, per un importo di € 103.733,71;
 - b) a quota parte dei corrispettivi degli oneri attinenti il servizio di conferimento di alcune frazioni differenziate, pari ad € 36.179,15 riferite agli anni 2010 – 2015;
3. Di dare atto che, per il pagamento del debito di cui al precedente punto 2, è stato concordato con il creditore un piano di rateizzazione della durata di tre anni, compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come formalizzato nello schema di transazione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 179 dell'08/07/2016, esecutiva, per la cui disponibilità sono stati assicurati idonei stanziamenti ordinari di bilancio, appositamente allocati sul bilancio di previsione finanziario del triennio 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017, a valere sul 31110010, Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 10, come segue:
 - € 70.757,06 sul bilancio 2016 da corrispondere entro il 31/08/2016;
 - € 34.577,90 sul bilancio 2017 da corrispondere entro il 31/01/2017;
 - € 34.577,90 sul bilancio 2018 da corrispondere entro il 31/01/2018,
4. Di dare atto che tale debito sarà effettivamente liquidato, per il rispetto delle scadenze previste, a seguito della sottoscrizione del regolare atto transattivo il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 dell'08/07/2016, già menzionata;
5. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti dirigenti per i provvedimenti consequenziali;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del Presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con la seguente separata votazione: voti favorevoli 9, contrari 3 (Castiglione, Musa e Polidori), resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
T. COLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 22 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 22 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**